dai comuni, dopo interpellate le Amministrazioni provinciali e comunali competenti.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'economia nazionale ha facoltà di parlare.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie nel trapasso dei beni delle attività e passività della Sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (1904);

Autorizzazione alla Società anonima « Credito Fondiario Sardo » ad esercitare il credito fondiario in tutto il Regno (1905);

Disposizioni per la cattura e caccia del passero a fine di protezione della coltura granaria (1920);

Disciplina della costituzione e della attività delle Associazioni intese alla tutela e allo incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro (1921).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questi disegni di legge. Saranno stampati e distribuiti e i primi due saranno inviati alla Giunta del bilancio; gli altri due saranno trasmessi agli Uffici.

L'onorevole ministro delle comunicazioni ha facoltà di parlare.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i podestà (1925).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge. Sarà stampato e distribuito e trasmesso agli Uffici.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la somma di 10,000,000 di lire da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (1906);

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (1907);

Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (1908);

Autorizzazione di spesa per l'ampliamento e il miglioramento degli stabilimenti saliferi (1909);

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 (1910);

Esenzione dalla imposta di ricchezza mobile degli interessi dei mutui concessi da qualsiasi istituto di credito o da privati alle provincie, ai comuni, ed ai concessionari di opere di bonifica, per la esecuzione di opere di pubblico interesse (1911);

Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (*Approvato dal Senato*) (1912);

Provvedimenti per il ricupero dei piccoli crediti germanici (*Urgenza*) (1913);

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al 15° prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1914);

Modificazione alla legge doganale in vigore (1915).

Chiedo alla Camera che il disegno di legge: « Provvedimenti per il recupero dei piccoli crediti germanici », sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti e trasmessi alla Giunta del bilancio, meno l'ultimo che sarà trasmesso alla Giunta dei Trattati.

L'onorevole ministro chiede che il disegno di legge: « Provvedimenti per il recupero dei piccoli crediti germanici », sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).